

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori.	177
Schema di decreto legislativo recante « Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	178
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere depositata dal relatore</i>)	186
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	188
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa</i>)	190
Schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere depositata dal relatore</i>)	191
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti</i>)	192
AVVERTENZA	185

Mercoledì 13 ottobre 1999. — Presidenza del Vicepresidente Nuccio CARRARA, indi del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato, Gianfranco Morgando.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, preso atto della richiesta del deputato Paola Manzini di esaminare in primo luogo lo schema di decreto legislativo recante la riforma delle stazioni sperimentali in modo da poter essere presente ai lavori della Commissione permanente Attività produttive della Camera, propone di invertire l'ordine del giorno.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN, (misto-FLDR) si dichiara contrario all'inversione dell'ordine del giorno ritenendo che in tal modo non si consentirebbe a coloro che non sono presenti nel momento dell'esame del provvedimento di partecipare alle deliberazioni previste.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-Il Centro) si dichiara contrario alla inversione dell'ordine del giorno.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) si dichiara favorevole all'inversione dell'ordine del giorno rilevando a tale proposito che la relativa richiesta nasce da esigenze esclusivamente tecniche e non politiche.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante « Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 7 ottobre 1999.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (misto-FLDR) illustrando la proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*) si dichiara contrario a quanto previsto dal relatore.

Occorre razionalizzare il complesso degli organi di ricerca — quali le stazioni sperimentali per l'industria — in conformità al modello di razionalizzazione già utilizzato per altri istituti. La proposta di parere depositata non sembra garantire il coordinamento delle stazioni sperimentali contrariamente a quanto previsto per altri istituti quali gli osservatori astronomici o gli enti di ricerca in agricoltura.

Ricorda che in sede di audizioni informali i rappresentanti sindacali e i rappresentanti dei ricercatori hanno manifestato la propria contrarietà all'impianto del testo del Governo. Reputa inopportuna la presentazione di una proposta di parere che non tenga in alcun conto quanto dichiarato da quei rappresentanti.

Si dichiara pertanto contrario alla proposta di parere depositata che non sembra garantire né l'esigenza di coordinamento delle stazioni sperimentali, né l'esigenza di valorizzazione delle stesse. Non comprende come in Italia, in presenza di un numero così esiguo di ricercatori esperti di ricerca applicata, si possa rinunciare al contributo di tali operatori. Riconosce le differenze esistenti tra le stazioni sperimentali che operano in settori caratterizzati da diverso rilievo: pertanto appare inopportuno pensare ad una equivalenza delle stesse stazioni sotto il profilo del livello di ricerca. Fa notare

tuttavia che alcune stazioni sperimentali costituiscono organismi di livello internazionale ai quali si ricorre per certificazioni, vista la carenza nel settore della ricerca applicata. Ritiene pertanto inopportuno rinunciare alle competenze fornite dalle stazioni sperimentali.

Invita quindi a valutare attentamente il contenuto del provvedimento che non sembra affatto garantire una riorganizzazione del settore. A tal proposito ritiene utile prendere in considerazione quanto dichiarato in sede di audizione dai rappresentanti sindacali e dai rappresentanti dei ricercatori.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) richiamando il punto 6 della proposta di parere depositata, su cui esprime condisione, propone di invitare il Governo a considerare attentamente la documentazione depositata in sede di audizioni informali dai rappresentanti sindacali e dai rappresentanti dei ricercatori.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS) evidenziando la mancanza di collegamento tra la ricerca applicata e la ricerca precompetitiva — come già rilevato in sede di esame del provvedimento concernente il riordino del CNR —, dichiara di aver voluto sottolineare negli emendamenti presentati (*vedi allegato 2*) l'importanza del trasferimento tecnologico nonché l'opportunità di prevedere le stazioni sperimentali come enti pubblici di ricerca in una condizione che consenta il collegamento tra ricerca applicata e ricerca di base. Reputa infatti opportuno creare un raccordo tra l'esperienza delle stazioni sperimentali e l'esperienza della ricerca precompetitiva in modo da valorizzare la competenza delle stesse stazioni.

Il sottosegretario Gianfranco MORGANDO osserva che il panorama delle stazioni sperimentali è abbastanza complesso. Il livello di professionalità e la capacità di funzionamento presentano gradi differenziati nelle diverse stazioni sperimentali. Inoltre esistono stazioni operanti in settori ritenuti centrali per l'eco-

nomia produttiva del Paese nel periodo storico della istituzione delle stesse, ma privi di tale rilevanza allo stato attuale. L'esigenza di ristrutturazione nasce proprio dalle diverse tipologie di stazioni. Il Governo non intende dismettere un patrimonio che rappresenta un elemento importante per il servizio alle imprese. Si intende solo collocare le stazioni sperimentali in un ambito di collegamento tra la ricerca e le attività delle imprese, evitando così una collocazione ambigua. Il provvedimento mira a valorizzare le competenze delle stazioni medesime, definendone meglio le funzioni. Sottolinea che il testo presentato è stato oggetto di esame da parte di un tavolo tecnico a cui hanno partecipato rappresentanti del mondo delle imprese. Riconosce l'esistenza del problema della collocazione del personale delle stazioni sperimentali. A tal proposito si dichiara favorevole alla proposta di cui al punto 6) del parere depositato dal relatore che sembra fornire una soluzione equilibrata, rappresentando una mediazione accettabile sul problema.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (misto-FLDR) riconosce che il testo del Governo è sicuramente frutto del consenso del mondo imprenditoriale ma non prende in alcuna considerazione l'orientamento del mondo sindacale e del mondo dei ricercatori. Ritiene che negli emendamenti del senatore Tapparò possa individuarsi una base per addivenire ad una soluzione accettabile relativamente al riordino delle stazioni sperimentali a condizione che le stesse siano riconosciute come enti pubblici di ricerca e non enti pubblici economici.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, riconosce che la proposta di parere depositata non recepisce l'orientamento dei sindacati e del mondo dei ricercatori. Fa notare che il recepimento di quell'orientamento avrebbe dovuto portare ad un parere contrario sul testo del provvedimento. Dichiara di aver invece operato in una logica di emendabilità del testo governativo e non di totale contra-

rietà allo stesso. Si dichiara favorevole ad inserire nella proposta di parere l'invito al Governo a tenere adeguatamente conto del materiale depositato in sede di audizioni informali dai rappresentanti del mondo sindacale e del mondo della ricerca.

Richiama l'attenzione della Commissione sulle osservazioni espresse dalla Commissione attività produttive della Camera sul provvedimento in esame, approvate all'unanimità.

La riforma delle stazioni sperimentali rappresenta oggetto di dibattito da lungo tempo: occorre prevedere il rilancio delle stazioni a fronte della richiesta del mondo imprenditoriale di una soppressione delle stesse. Le imprese reputano infatti inopportuna l'esistenza di enti pubblici per organismi finanziati dalle imprese e chiamati a trasferire i risultati della ricerca alle imprese medesime. Considerando che le stazioni sperimentali sono state istituite in periodi storici caratterizzati da esigenze di mercato diverse dalle attuali, sottolinea l'esigenza di un riordino diretto a garantire una prospettiva di sviluppo delle stesse stazioni sperimentali. A tal proposito fa notare che la prospettiva di sviluppo sarebbe preclusa dalla previsione delle stazioni quali enti pubblici economici.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) dichiarando di condividere gran parte delle considerazioni del deputato Mazzocchin invita a riflettere sui profili del personale e del finanziamento diretto delle imprese alle stazioni sperimentali.

Relativamente a quest'ultimo aspetto osserva che il finanziamento diretto delle imprese, pur essendo finalizzato a contenere il contributo statale alle stazioni sperimentali, appare inopportuno visto che in tal modo le imprese finiscono per finanziare un servizio che nella sostanza si presenta come un servizio privato, condizionato dalla volontà dei finanziatori. In tal modo viene meno la certezza della terzietà visto che l'entità del finanziamento finisce per incidere sull'attività delle stazioni. Aggiunge che il provvedi-

mento in esame rischia di determinare una dismissione delle competenze presenti nelle stazioni sperimentali dell'industria. Pur riconoscendo la necessità di ricondurre ad una logica di efficienza l'attività di stazioni nate in circostanze storiche diverse dalle attuali, osserva che il provvedimento in esame non sembra garantire il raggiungimento di tale obiettivo mantenendosi in vita stazioni sperimentali operanti in settori poco rilevanti per l'economia del Paese. Propone quindi di prevedere, in alternativa a quanto contenuto nel testo del Governo, un coordinamento centrale delle stesse stazioni che si presenterebbero così come articolazioni flessibili in grado di adattarsi alle diverse esigenze del mercato.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, vista l'esigenza del relatore di partecipare ai lavori della Commissione permanente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 29 settembre.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (misto-FLDR) dichiara di non aver presentato emendamenti alla proposta di parere (*vedi allegato 4*) presentata condividendone il contenuto. Reputa in ogni caso utile sottoporre all'attenzione del relatore l'opportunità di coordinare l'attività dell'istituto nazionale per la nutrizione con l'istituto superiore di sanità. A tal proposito fa notare la connessione esistente tra il tema della nutrizione e il tema della salute.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) illustrando i propri emenda-

menti (*vedi allegato 5*), fa notare che l'emendamento 4 mira a ridurre il termine di sessanta giorni previsto all'articolo 2 relativamente alla approvazione da parte del Ministro delle politiche agricole del piano triennale di attività nonché degli aggiornamenti annuali. L'emendamento 5 mira a specificare le biotecnologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), con riferimento a quelle non produttrici di esseri vegetali ed animali non già esistenti in natura. L'emendamento 6 propone di prevedere all'articolo 4, comma 3, che nel caso di verifica con parere negativo dei piani e dei progetti di ricerca, il consiglio rinvia con osservazioni piani e progetti al consiglio scientifico: si garantiscono così le competenze dello stesso consiglio scientifico. L'emendamento 7 è finalizzato a consentire all'istituto di programmare ricerche nel campo in cui ha competenze specifiche. L'emendamento 8 è diretto a consentire che le entrate derivanti da brevetti, attività inerenti un singolo istituto siano riassegnate all'istituto stesso che le amministra in autonomia. Analogamente l'emendamento 9 prevede che il consiglio riassegni i beni alla disponibilità degli istituti e delle strutture. Infine, l'emendamento 10 prevede che le deliberazioni relative alle fusioni, trasformazioni degli istituti siano assunte dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio scientifico, sentiti i responsabili scientifici, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il tavolo agricolo alimentare.

Il senatore Antonio DUVA (DS) dichiara di condividere la proposta di parere presentata dal relatore. Invita comunque a valutare l'opportunità di inserire nel titolo II del provvedimento anche il riordino del centro di specializzazione per le ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno di Portici nonché l'utilità di un coinvolgimento in seno al consiglio dell'istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fisiopatologia della

riproduzione e la fecondazione degli animali domestici.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) ricorda che le regioni a statuto speciale sono dotate di competenza primaria nel settore della ricerca in agricoltura. Reputa opportuno precisare nel parere che le disposizioni del provvedimento in esame non incidono su tali competenze delle regioni a statuto speciale. A tale proposito richiama l'esperienza dell'istituto di Bolzano che ha raggiunto livelli avanzati di ricerca nel settore produttivo delle mele anche sotto il profilo della diversificazione dei prodotti.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) illustrando gli emendamenti presentati alla proposta di parere depositata, esprime perplessità sul testo in esame soprattutto per quanto riguarda la riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Il provvedimento dovrebbe tendere a risolvere in modo definitivo una dialettica protrattasi per oltre quindici anni sul futuro della ricerca in agricoltura. Nel processo di orientamento dell'agricoltura italiana la ricerca scientifica e la sperimentazione sono chiamate a giocare un ruolo di primo piano, dovendo esse fornire non solo le indicazioni scientifiche ma anche le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto necessarie per rendere fattibile tale evoluzione. Esse pertanto si caratterizzano come uno strumento di politica economica da adoperare in modo coordinato con altri fattori (servizi di sviluppo, credito agrario, etc.).

In Italia la ricerca e la sperimentazione in agricoltura si sviluppano in un gran numero di sedi, in genere a carattere pubblico. Svolgono attività di ricerca le università che nell'ultimo ventennio sono aumentate e sono state oggetto di sensibile potenziamento; il CNR, cui fanno capo oltre quaranta organismi di ricerca e centri di studio che in alcuni casi però appaiono una duplicazione anche a livello territoriale di quelli già in essere; il Ministero dell'industria cui fanno capo

stazioni sperimentali che operano in vari campi della trasformazione dei prodotti agricoli. Si occupano altresì di ricerca agricola l'ENEA, il Ministero dell'ambiente attraverso l'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare ed infine le regioni, ad alcune delle quali fanno capo enti ed organismi aventi finalità sperimentali agricole ma che svolgono talvolta attività più propriamente di ricerca. Tale quadro va al di là del sistema di ricerca che fa capo al Ministero delle politiche agricole che comprende 23 istituti di ricerca e sperimentazione agraria col supporto di 54 sezioni periferiche, nonché il Laboratorio centrale di idrobiologia, l'Ufficio centrale di ecologia agraria, l'istituto nazionale per la nutrizione e l'istituto nazionale per la fauna selvatica. L'elencazione sottolinea la necessità di dar luogo ormai a sistemi non formali ma sostanziali di coordinamento tra i diversi centri decisionali e di finanziamento, nonché fra le diverse sedi operative per evitare duplicazioni che determinano sperpero di risorse e scarsità di risultati. Il riordino in questo momento appare possibile solo per il sistema facente capo al Ministero. Si tratta di un riordino che dovrebbe puntare (e ciò non accade), a fare di tale sistema il punto di riferimento fondamentale della ricerca agraria nel nostro Paese.

Nel dopoguerra la prima riforma fu realizzata con il decreto del Presidente della Repubblica 1318/67 sulla base della delega contenuta nel secondo Piano Verde (910/66). Quella riforma risentì fortemente della realtà su cui andava ad incidere e quindi anche degli interessi e delle tradizioni delle quali tale realtà era portatrice. In sostanza i 42 precedenti istituti ed i relativi patrimoni con le eventuali sezioni periferiche furono aggregati in 22 istituti (divenuti poi 23 per il passaggio dai Monopoli di Stato al MAF dell'Istituto sperimentale per il Tabacco) a loro volta articolati in 90 sezioni centrali e 54 periferiche. Fu confermato ad essi grado pari agli istituti universitari, pur rimanendo il personale scientifico, tecnico ed amministrativo nei ruoli del Ministero

dell'agricoltura e fu adottato il principio della finalizzazione e del coordinamento della ricerca anche attraverso la istituzione di un Comitato centrale e di Comitati regionali con la partecipazione delle categorie agricole aventi il compito di esprimere la « domanda di ricerca ». Si è trattato di un primo atto necessario. Tuttavia il sistema che così si delineò presentava non pochi aspetti di debolezza: eccessiva frammentazione delle strutture, dovuta non solo al grande numero degli istituti, ma anche al grande numero di sezioni periferiche; rigidità delle strutture stesse, dovuta al grande numero di sezioni anche centrali, ciascuna con una determinata competenza disciplinare; debolezza organica, tenuto conto che in base ai ruoli ministeriali ogni sezione poteva contare in media, a ruoli completi, su un direttore di sezione e due sperimentatori. La responsabilità ai direttori degli istituti della gestione patrimoniale ed amministrativa degli ingenti beni attribuiti ad ogni istituto limitava le disponibilità di tempo da dedicare alla ricerca ed allo stesso suo coordinamento.

Proprio sulla base di tali valutazioni, fin dalla fine degli anni Settanta, quando ancora erano in corso gli ultimi adempimenti previsti dalla legge delegata, furono predisposti i primi schemi per dar luogo ad una seconda riforma. A partire dagli anni Ottanta pressochè tutti i Governi hanno costituito commissioni e talvolta predisposto schemi di disegni di legge per la razionalizzazione del sistema sperimentale che fa capo al Ministero delle politiche agricole.

Pertanto occorre chiedersi se il testo in esame, oltre a tenere conto della situazione attuale, consideri le carenze anche operative che essa presenta e se indica quanto meno linee concrete per la loro risoluzione. Il provvedimento sembra determinare un peggioramento della situazione esistente. Forse il problema principale consiste nel fatto che il modulo organizzativo utilizzato dal Governo è quello del CNR, modulo che però non risponde ai problemi attuali della ricerca agricola, posto che il CNR si configura

soprattutto come centro di finanziamento delle attività scientifiche proposte dai diversi organismi di ricerca. In sostanza il Consiglio nazionale della ricerca agricola si sostituisce per quanto riguarda la programmazione generale ed il finanziamento al MIPA. Diverso è il caso della ricerca e della sperimentazione del Ministero dell'agricoltura. Non c'è dubbio che la ricerca che fa capo al Ministero dell'agricoltura è in via assolutamente preminente finalizzata a fornire, se non addirittura a prevenire, le risposte alla domanda di ricerca proveniente dal mondo agricolo.

Pertanto la ricerca del Ministero dell'agricoltura deve essere preminentemente finalizzata così come è spesso finalizzata la ricerca privata finanziata e gestita dalle grandi società industriali.

Appare pertanto necessario che la domanda di ricerca, oltre alla sede centrale, abbia altre sedi locali, cioè regionali. Il testo in esame prevede un consiglio scientifico incaricato di deliberare il piano triennale di attività del sistema e gli aggiornamenti annuali. Il consiglio è espressione soprattutto della comunità scientifica, cioè della offerta di ricerca, senza la partecipazione dei rappresentanti degli utenti, cioè della domanda di ricerca. In sostanza non si è ritenuto opportuno — come invece avrebbe dovuto essere — inserire, se non nel consiglio di amministrazione, almeno nel comitato, rappresentanti direttamente designati dal mondo agricolo in grado di esprimerne le necessità. Segnala inoltre il problema della ristrutturazione dei ventitre istituti, delle loro sezioni centrali e delle cinquantaquattro sezioni periferiche. La ristrutturazione è di fatto oggetto di una ulteriore delega contenuta in un provvedimento a sua volta delegato. In questo quadro va considerata inoltre la mancanza di ogni richiamo al possibile ruolo delle regioni. In tutti i Paesi gli istituti di ricerca non solo sono collocati nelle regioni dove sorgono i problemi da affrontare, ma presentano anche sezioni staccate in altre regioni aventi problemi analoghi.

Riconoscere un ruolo alle regioni non può tradursi sul piano formale in un semplice richiamo contenuto in modo generico nella proposta di parere.

La presenza delle regioni deve essere assicurata non solo nella individuazione dei problemi e delle finalità da porre alla ricerca, ma anche nella gestione di tali problemi e nella divulgazione dei risultati attraverso l'indicazione degli indirizzi della ricerca e la partecipazione agli istituti o alle sezioni di ricerca presenti nei relativi territori.

Il decreto legislativo non fa riferimento neanche ai problemi del personale scientifico, se non nella previsione che tale personale entra a far parte dei ruoli del consiglio nazionale della ricerca agricola. In sostanza si ignora che un problema fondamentale della nostra ricerca agricola è anche la carenza di personale rispetto alle dimensioni della struttura. In definitiva si può ragionevolmente prevedere che per quanto riguarda la riforma degli istituti di ricerca facenti capo al MIPA, il provvedimento in esame rappresenta un atto formale più che un atto sostanziale, destinato a lasciare la situazione invariata con pregiudizio per tutto il sistema agricolo. Per quanto riguarda gli altri istituti facenti capo al Ministero dell'agricoltura, oltre a quelli della ricerca, ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti. Sarebbe opportuno trasformare in un unico ente l'INEA (Istituto nazionale di economia agraria) e l'ISMEA che hanno finalità di ricerca economica e che dalla fusione avrebbero potuto trarre motivo di economia di scala e di impegno e di razionalizzazione delle ricerche. L'INEA mantiene invece la sua autonomia, l'ISMEA, che nasce da due enti come l'IRVAM e l'ITPA, dei quali era opinabile il carattere pubblico, diventa il punto di confluenza anche della Cassa per la proprietà contadina che invece è di per sé ente fondiario. Per quanto riguarda l'ENSE (Ente nazionale sementi elette), fa notare che la vera natura dell'ente è quella di ente di controllo. Reputa per-

tanto opportuno disporre la riforma dell'ENSE con un provvedimento specifico che tenga conto delle esigenze espresse dal gran numero di operatori specializzati.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS), *relatore*, in relazione ai suggerimenti del deputato Mazzocchin circa la opportunità di un raccordo fra l'istituto nazionale della nutrizione con l'istituto superiore della sanità, fa notare che in tal modo si sottrarrebbe l'istituto nazionale della nutrizione alla vigilanza da parte del Ministero per le politiche agricole. Aggiunge che il raccordo con l'istituto superiore di sanità appare incongruo anche alla luce delle competenze riconosciute allo stesso istituto nazionale della nutrizione, deputato alla promozione dell'educazione nutrizionale ed alimentare non sanitaria.

Fa inoltre presente che il provvedimento in esame non incide sulle competenze degli istituti zooprofilattici nonché dei centri di sperimentazione agraria presenti nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni a statuto speciale. A tal proposito reputa opportuno prevedere un coordinamento, come suggerito dalla Conferenza Stato regioni, tra tali istituti e il mondo della ricerca in agricoltura a livello nazionale.

Passando a pronunciarsi sugli emendamenti presentati, esprime parere contrario sull'emendamento Magnalbò 1 ricordando come lo statuto dell'ENSE, nel richiamare gli scopi dell'ente, dispone che l'ente è competente a «promuovere, favorire e coordinare studi, ricerche ed iniziative per la costituzione, la diffusione di nuove varietà». Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Bonatesta 2 dal momento che non sembra opportuno specificare collaborazioni preferenziali con le facoltà di agraria, che comunque saranno i punti di riferimento principali per competenze, risorse immateriali e materiali. Nel momento in cui il consiglio deve assumere il ruolo di supporto al «sistema Agro-alimentare na-

zionale» è necessario lasciare spazio alla interdisciplinarietà ed al mondo delle competenze anche al di fuori del mondo accademico. Oltretutto il richiamo alla sola facoltà di agraria risulta riduttivo rispetto ad altre facoltà strettamente collocabili nell'ambito disciplinare del consiglio. L'interscambio con il mondo universitario è garantito dalle norme richiamate dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo. Per quanto riguarda l'emendamento Coviello 3, si dichiara favorevole, condividendo l'esigenza di prevedere un direttore generale. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Gubert 4, in quanto la riduzione del termine appare possibile. Per quanto riguarda l'emendamento Gubert 5, esprime parere contrario: la proposta di sostituzione non sembra opportuna in quanto il testo stesso, comprendendo i concetti di applicazione e controllo, contiene nel termine controllo anche gli aspetti riferibili alla sicurezza ed alla difesa della biodiversità regolati da quadri normativi di riferimento in continua evoluzione ed affidati ad appositi strumenti legislativi. In sostanza i limiti sono stabiliti da altri appositi strumenti. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Gubert 6 facendo presente che l'integrazione, pur condivisibile, può essere più opportunamente inserita nello statuto. È infatti nello statuto che occorre disciplinare i rapporti tra le diverse attribuzioni definite dal decreto per il consiglio e per il consiglio scientifico. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Gubert 7: la natura di rete di ricerca che il Governo tende ad assegnare al consiglio, proprio al fine di evitare autoreferenza ed assenza di concertazione, come previsto dal decreto n. 204 del 1998, deve evitare restrizioni di carattere corporativo. Peraltro a livello statutario dovrà essere garantita la piena occupazione e utilizzazione delle risorse anche interne a tutti i livelli, senza escludere coordinamenti esterni per programmi altamente specialistici ed interdisciplinari. Passando all'emen-

damento Gubert 8, si dichiara favorevole al principio contenuto nell'emendamento, ma ne propone una riformulazione del seguente tenore: «Al fine di premiare la competitività dei propri Istituti il consiglio di amministrazione dovrà garantire la riassegnazione di una congrua quota dei finanziamenti che gli istituti avranno concorso a procurare». Esprime poi parere contrario all'emendamento Gubert 9 rilevando come tale norma, troppo rigida, potrebbe comportare problemi di natura amministrativa che dovranno essere peraltro regolati in sede di regolamento. Per quanto riguarda l'emendamento Gubert 10, si dichiara favorevole alla parte che prevede il coinvolgimento a livello di parere del consiglio scientifico e della Conferenza Stato regioni. Nel sottolineare come troppi pareri e vincoli rischiano di rendere impossibile o troppo difficile la riorganizzazione della rete scientifica, propone la seguente riformulazione dell'emendamento Gubert 10: «Le deliberazioni al riguardo sono assunte dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio scientifico, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e il Tavolo agroalimentare». Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Coviello 11, visto che il riordino del centro di Portici è senz'altro auspicabile con le modalità indicate, ma è opportuno coinvolgere nella amministrazione altri istituti di economia agraria — non solo l'Università di Napoli — e, per le funzioni sul territorio, le regioni meridionali. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Coviello 12: il trasferimento nei ruoli del consiglio del personale ministeriale addetto al servizio controllo vivai (quindici unità) appare corretto. È altresì opportuna una migliore precisazione in ordine al personale dell'Istituto di pioppicoltura da trasferire al consiglio. Si dichiara poi favorevole all'emendamento Garra 13 ri-

tenendo opportuno includere l'Istituto di apicoltura di Bologna nel Consiglio. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Coviello 14 dal momento che il coinvolgimento dell'Istituto Spallanzani è auspicabile nelle forme di collaborazione istituzionale e nelle forme previste dallo statuto.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia le deliberazioni sugli emendamenti presentati ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
ONOREVOLE PAOLA MANZINI**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;

premesso che:

a) gli articoli 11, 14 e 15 della legge 15 marzo 1997, n. 5, costituiscono l'ambito normativo di esercizio della delega relativamente allo schema di decreto legislativo di riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;

b) la disciplina vigente conferisce alle stazioni sperimentali il rango di enti pubblici di ricerca applicata e industriale;

c) le otto stazioni sperimentali istituite con legge operano in sostegno ai settori industriali a cui si riferiscono attraverso il trasferimento dei risultati della ricerca e della sperimentazione alle attività produttive e alla finalizzazione di servizi utili alla crescita delle imprese;

d) il settore della ricerca ha registrato il significativo intervento del decreto legislativo 204/98, che prescrive criteri di programmazione tali da uniformare tutti gli enti e gli organismi operanti nel settore, nel pieno rispetto della specificità e dell'autonomia d'istituto;

e) la trasformazione delle stazioni in enti pubblici economici corrisponde ad una delle possibilità individuate dall'articolo 14, comma 1, lettera *b)* della legge n. 59 del 1997;

f) il significativo rafforzamento dell'autonomia delle stazioni corrisponde a uno dei criteri fondamentali per il riordino degli enti operanti nel settore della ricerca previsto all'articolo 18, comma 1, lettera *b)* della legge n. 59 del 1997;

g) la «Relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica», in data 31 luglio 1997, sottolinea l'importanza delle stazioni per il trasferimento dei risultati della ricerca alla PMI e lo stretto legame della loro azione con il mondo imprenditoriale;

h) il finanziamento delle stazioni proviene in larga misura, 70 per cento circa, dai contributi delle imprese interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) in ordine al coordinamento tra l'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, e l'articolo 4, si segnala che non appare chiara la ripartizione di competenze in ordine alla designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Lo schema ne attribuisce la nomina integralmente al Ministero dell'industria (articolo 4, comma 2), prevedendo peraltro che spetti all'assemblea dei partecipanti, organo solo eventuale, l'elezione di un componente effettivo e di uno supplente del collegio stesso (articolo 3, comma 3, lettera *c)*.

Nulla è disposto su tali designazioni nel caso in cui non sia istituita l'assemblea dei partecipanti;

2) in ordine all'articolo 3, comma 3, lettera c), si segnala inoltre che l'approvazione dei bilanci (ivi attribuita all'assemblea dei partecipanti) rientra nei compiti di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria ai sensi del successivo articolo 10. Si deve intendere che all'assemblea spetti la deliberazione, piuttosto che l'approvazione, dei bilanci stessi;

3) in ordine all'articolo 4, comma 3, lettera a), non appare del tutto chiara la portata della previsione della partecipazione al consiglio di amministrazione di rappresentanti delle amministrazioni e degli enti « interessati » (invece che di quelli che erogano contributi alla stazione, come previsto dalla normativa vigente), anche in conseguenza dell'incertezza sul permanere della contribuzione obbligatoria dello Stato;

4) quanto all'articolo 12, è del tutto preferibile l'elencazione espressa dalle abrogazioni disposte, anche in ordine alla oggettiva stratificazione della normativa istitutiva e vigente;

5) appaiono necessarie — soprattutto in relazione agli atti legislativi già ricor-

dati in premessa — specificazioni più puntuali in ordine a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 (possibilità di « fusione, scorporo, soppressione » delle stazioni esistenti nonché « la riduzione o l'ampliamento dei settori di riferimento ») soprattutto in relazione ai criteri e agli obiettivi di tali azioni, che non vengono precisati;

6) in relazione al personale si segnala l'opportunità di prevedere la predisposizione di un piano di utilizzo del personale così come definito dall'articolo 14, comma 1, lettera b) per gli enti trasformati.

Si ritiene inoltre opportuna la previsione di una possibilità di opzione dei dipendenti delle stazioni per altri enti di ricerca. Andrebbe inoltre definito il comparto contrattuale dei dipendenti delle stazioni sperimentali successivamente alla trasformazione in enti pubblici economici;

7) per quanto attiene la contribuzione obbligatoria da parte delle imprese interessate si segnala l'opportunità di modificarne l'attuale carattere generalizzato prevedendo l'esplicita esclusione delle imprese molto piccole, in relazione alla difficoltà o impossibilità di beneficiare della attività delle stazioni.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Al punto c) dopo le parole: ai settori industriali, *aggiungere le seguenti:* per la ricerca applicata in rapporto con il trasferimento tecnologico.

1. Tapparo.

Alla fine del punto e) aggiungere il seguente: anche l'eventuale organizzazione delle stazioni sperimentali in enti pubblici di ricerca apparirebbe adeguato allo svolgimento dei loro compiti.

2. Tapparo.

Alla fine del punto 2 aggiungere il seguente: qualora si optasse per la configurazione delle stazioni sperimentali dell'industria in enti pubblici di ricerca quest'aspetto verrebbe considerato attraverso l'autonomia regolamentare (in questo caso l'articolo 3 andrebbe interamente cassato).

3. Tapparo.

Alla fine del punto 3 aggiungere il seguente: sarebbe opportuno sostituire l'articolo 4, commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«2. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 9 membri di cui 6 di provenienza imprenditoriale, assicurando la presenza di tutte le Associazioni imprenditoriali interessate all'attività della stazione, e 3 in rappresentanza del Ministero dell'industria, del Murst e della Confe-

renza delle Regioni. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministro dell'industria, su indicazione di rose di nomi formulate dalle Associazioni ed Istituzioni rappresentate nel Consiglio. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività della stazione, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sui bilanci e sulla nomina del direttore generale e del direttore scientifico. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

3. Il Collegio dei revisori contabili è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'industria. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta ».

4. Tapparo.

Dopo il punto 5 aggiungere un punto 5-bis:

Introdurre un articolo 4-ter (Regolamenti) – « Le Stazioni sperimentali dell'industria si dotano di propri regolamenti adottati, modificati o integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1) preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni;

2) istituzione di un Consiglio scientifico con compiti di supporto alla programmazione, composto pariteticamente da esperti interni ed esterni alla stazione e relative modalità di funzionamento;

3) definizione di criteri e modalità per la nomina del direttore generale e del direttore scientifico, con procedure di valutazione comparativa dei candidati. Il

direttore generale ed il direttore scientifico restano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

b) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1) redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici e adozione di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ».

5. Tapparo.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria»;

premesso che:

a) un patrimonio insostituibile di risorse umane (400 tra i ricercatori e tecnici) e di strutture scientifiche delle attuali 8 stazioni sperimentali dell'industria verrà dismesso e disperso proprio mentre si proclama la necessità di rafforzare la ricerca applicata;

b) verrà meno l'obbligo per le imprese della attuale contribuzione che permette alle stazioni stesse di svolgere la loro attività di ricerca e di servizio e le imprese risparmieranno così circa 30 miliardi;

c) ad altre strutture pubbliche ed enti di ricerca verrà affidato il compito di

assorbire il personale che non sceglierà la privatizzazione trasferendo così sul sistema pubblico solo oneri finanziari senza strutture (articolo 33 ed articolo 35 del decreto-legge n. 29 del 1993);

d) su progetti che tenderanno a sostituire l'attività di tali strutture potranno essere elargiti alle singole imprese, o a loro consorzi, nuovi finanziamenti, su scala nazionale e locale, in base alle nuove normative per la ricerca applicata (decreto-legge n. 112 del 1998 e decreto-legge n. 287 del 1999);

e) non sarà lontano il giorno in cui, trasformate in enti pubblici economici, le nuove entità saranno costrette ad alienare ai privati, a basso costo, tutte le loro strutture ed apparecchiature;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
SENATORE GIANNI NIEDDU**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura »;

considerato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

esaminata la conformità ai criteri e principi direttivi indicati nell'articolo 18 della legge n. 59 del 1997;

rilevato che il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dispone la soppressione di tutti gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole, rinviandola alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e quindi alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento in esame;

preso atto della importanza del provvedimento finalizzato al riordino del settore della ricerca in agricoltura;

preso atto delle osservazioni trasmesse dalla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

1) si segnala l'opportunità di estendere il riordino del settore della ricerca in

agricoltura anche ad altri istituti pubblici operanti nel settore medesimo;

2) si valuti la congruità della sussistenza del Comitato nazionale per la sperimentazione agraria con l'istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione agraria;

3) all'articolo 1, comma 2, si preveda l'autonomia scientifica, organizzativa, contabile, amministrativa e finanziaria;

4) si segnala l'opportunità di prevedere presso gli IRSA servizi di controllo interno per la verifica dei risultati di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, viste le specifiche attribuzioni gestionali dei direttori degli istituti medesimi;

5) si segnala l'opportunità ai fini della certezza del diritto, di una esplicita abrogazione delle norme che risultino incompatibili o superate dal provvedimento, nonché di un coordinamento con la legislazione precedente in materia;

6) si prevedano l'intesa tra l'istituendo ente e gli enti locali in modo da consentire una risposta adeguata alle specificità territoriali cui l'agricoltura modula le su peculiarità regionali;

7) si segnala l'opportunità che l'insieme delle situazioni relative alla problematica del personale degli attuali IRSA trovi una definitiva sistemazione.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Al punto 1 del parere, dopo le parole: nel settore medesimo, aggiungere le seguenti: tra i quali deve ritenersi comunque non incluso l'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE); (in quanto la principale funzione svolta dallo stesso, di controllo e certificazione della qualità delle sementi elette, esula dal campo della ricerca).

1. Magnalbò.

Al punto 2 del parere, nell'eventualità dell'istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura si valuti l'opportunità di inserire al suo interno i docenti e i ricercatori delle facoltà di agraria, riconsiderando a tal fine la formula generica di « collaborazione scientifica ».

2. Bonatesta.

Al punto 3, aggiungere la seguente osservazione: si aggiunga all'articolo 1 che il Consiglio ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria e un direttore generale.

3. Coviello.

Dopo il punto 3, delle osservazioni, aggiungere il punto seguente:

3-bis) Si valuti l'opportunità di abbreviare il termine di 60 giorni previsto all'articolo 2.

4. Gubert.

Dopo il punto 3, delle osservazioni si inserisca il punto seguente:

3-bis) All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: « ed applicazione e controllo delle biotecnologie » con le parole seguenti: « ed applicazione di biotecnologie non produttrici di esseri vegetali ed animali non già esistenti in natura ».

5. Gubert.

Dopo il punto 3, delle osservazioni, si inserisca il punto seguente:

3-bis) All'articolo 4, comma 3, aggiungere il seguente periodo: « Nel caso di verifica con parere negativo dei piani e dei progetti di ricerca, il Consiglio rimanda con le osservazioni piani e progetti al Consiglio scientifico.

6. Gubert.

Dopo il punto 3, delle osservazioni, si inserisca il punto seguente:

3-bis) All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: « anche al fine di affidare a queste strutture la guida scientifica di ricerche operate nell'istituto da lui diretto » con le parole seguenti: « . Tali convenzioni possono prevedere anche la guida scientifica di ricerche programmate dall'istituto, qualora dopo la loro programmazione siano intervenuti fatti che hanno privato l'istituto di personale con le necessarie competenze di direzione scientifica.

7. Gubert.

Dopo il punto 3, delle osservazioni, si inserisca il punto seguente:

3-bis) All'articolo 6, dopo il comma 1, si inserisca il comma seguente:

1-bis. Le entrate di cui alle lettere c), e), f), g), h) derivanti da brevetti, attività, rendite, lasciti, donazioni, contributi o convenzioni inerenti un singolo istituto sono riassegnate all'istituto stesso che le amministra in autonomia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Qualora esse ineriscano a più istituti esse vengono ripartite tra gli stessi.

8. Gubert.

Dopo il punto 3, delle osservazioni, si inserisca il punto seguente:

3-bis) All'articolo 6, comma 2, aggiungere alla fine del comma il periodo seguente: « Il Consiglio riassegna i beni stessi alla disponibilità degli istituti e delle strutture medesimi ».

9. Gubert.

Dopo il punto 3, delle osservazioni, si inserisca il punto seguente:

3-bis) All'articolo 7, comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo: « Le deliberazioni al riguardo sono assunte dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio scientifico, sentiti i responsabili scientifici degli istituti interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il tavolo agroalimentare ».

10. Gubert.

Aggiungere agli indirizzi il numero 8: Si preveda, in particolare, in aggiunta al Titolo II del provvedimento, il riordino del centro di specializzazione per ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno di Portici, alla stregua degli altri istituti, finalizzandone l'attività alla formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999 e alla formazione post-laurea, e coinvolgendo nell'amministrazione le regioni e l'università di Napoli Federico II.

11. Coviello.

Dopo il punto 7 aggiungere la seguente osservazione: all'articolo 9 si aggiunga anche il personale del ministero in servizio presso il servizio controllo vivai, a domanda e si precisi meglio il personale dell'Istituto di pioppicoltura e delle aziende annesse.

12. Coviello.

Dopo il punto 7 aggiungere la seguente osservazione: Nell'allegato 1 dello schema di decreto legislativo inserire nell'area « servizi al sistema produttivo agricolo » l'istituto nazionale di apicoltura di Bologna.

13. Garra.

Dopo il punto 7 aggiungere la seguente osservazione: si preveda un coinvolgimento istituzionale dell'istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici, con il Consiglio.

14. Coviello.